



STATUTO DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO DI FORMAZIONE CULTURALE S. ANNA" DI PERUGIA

approvato dal Consiglio di Amministrazione il 10 marzo 2016

BOLLO RISCOCCO
IN MODO VIRTUALE

ALLEGATO

all'atto rep. n. ^{UP} 21555/8054

Art. 1 – La Fondazione

L'Educatore Femminile "S. Anna" di Perugia, già istituto pubblico educativo, istituito con Regio Decreto 29.6.1883, n. 1514, è trasformato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 10 giugno 1999 in Fondazione, con la nuova denominazione di "Istituto di formazione culturale S. Anna" ed acquisisce la personalità giuridica di diritto privato.

La Fondazione subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'Educatore Femminile "S. Anna" di Perugia, in essere alla data della trasformazione.

Art. 2 – Sede

La Fondazione "Istituto di formazione culturale S. Anna" – da qui in avanti "Fondazione" – ha sede in Perugia, Viale Roma, n. 15.

Art. 3 – Finalità

La Fondazione non persegue fini di lucro ed ha come scopo della sua azione l'attuazione di iniziative di interesse culturale, formativo e di solidarietà sociale, con particolare riguardo a:

- l'aggiornamento e la formazione culturale, in via prioritaria, dei docenti delle scuole della regione, per far acquisire competenze professionali sempre più adeguate a favorire i processi di apprendimento degli studenti;
- la valorizzazione di buone pratiche didattiche e di attività di ricerca e di documentazione;
- il riconoscimento del merito di studenti delle scuole secondarie della regione da valorizzare e sostenere finanziariamente.

L'attività della Fondazione deve tendere anche alla salvaguardia del patrimonio di sua proprietà, in particolare del bene architettonico costituito dal complesso monumentale di S. Anna, in Perugia, dichiarato "di interesse culturale" dal MIBAC con D.D.R. del 29 dicembre 2011.

Art. 4 – Patrimonio

La Fondazione attua gli scopi di cui al precedente articolo con le rendite finanziarie del suo patrimonio immobiliare e mobiliare, che può essere incrementato con acquisti o lasciti, donazioni, contributi od ogni altro e qualsivoglia atto di liberalità da parte di persone fisiche e giuridiche, ma non può essere alienato se non al fine di valorizzare il patrimonio stesso.

Di norma, i beni immobili della Fondazione sono ceduti in affitto o locazione a persone fisiche o giuridiche ed enti pubblici.

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale; gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 – Attività

Tutte le attività della Fondazione sono soggette a preliminari delibere del Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione dell'impegno finanziario stimato e delle linee generali relative alle modalità di realizzazione delle stesse.

Le delibere assunte per interventi comunque destinati al mondo scolastico devono essere sottoposte ad approvazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria.

È inibito alla Fondazione lo svolgimento di attività di tipologia diversa da quelle indicate all'art. 3, a meno che non siano ad esse direttamente connesse.

I dati e le informazioni di maggiore rilievo riguardanti la Fondazione e la sua attività sono rese disponibili sul sito web istituzionale.

Art. 6 – Collaborazioni

Per la realizzazione delle proprie iniziative, la Fondazione può avvalersi della collaborazione di altri istituti ed enti, pubblici e privati, e di associazioni, eventualmente anche previa stipula di specifica convenzione o accordo di programma, che dettagli le modalità e i livelli della collaborazione e l'impegno anche finanziario a carico di ciascun soggetto.

Analogamente, la Fondazione può collaborare con i soggetti sopra indicati, sempre per le finalità esplicitate all'art. 3, per la realizzazione di iniziative da essi proposte.

Art. 7 – Borse di studio

Il riconoscimento del merito degli studenti, frequentanti le scuole secondarie statali e paritarie della regione, da valorizzare e sostenere finanziariamente, si attua con l'erogazione annuale di borse di studio, da conferire a seguito di specifico bando.

Nel regolamento attuativo della Fondazione vengono individuati gli elementi necessari per definire:

- a) le condizioni per partecipare al bando di concorso;
- b) l'ammontare complessivo delle borse e il valore di ciascuna;
- c) le modalità di segnalazione da parte delle scuole degli studenti ai quali assegnare le borse di studio;
- d) le modalità di consegna delle borse di studio;
- e) la pubblicazione del bando e degli esiti.

Art. 8 – Organi e funzioni istituzionali

Gli organi della Fondazione sono il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Funzioni di supporto e incarichi, necessari per una corretta ed efficace gestione della Fondazione, dei suoi beni patrimoniali, delle attività da svolgere e delle iniziative da realizzare, sono individuati e deliberati dal Consiglio di Amministrazione e assegnati in base a quanto stabilito agli artt. 10 e 16.

Art. 9 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da tre consiglieri, tutti nominati con atto del Ministro su proposta dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria.

Essi sono scelti preferibilmente tra personale con esperienza professionale scolastica e comunque in possesso di requisiti idonei ad assicurare il perseguimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio ha durata di quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

Il consigliere che non partecipa a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione senza giustificato motivo decade dalla carica e viene sostituito da altro membro, con durata del mandato conformata a quella del Consiglio.

Art. 10 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione compete:

- a) definire le linee generali dell'attività della Fondazione, per il raggiungimento dei fini statutarie;
- b) esercitare i poteri necessari per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione, per la gestione delle entrate e la ripartizione delle spese, per l'approvazione dei bilanci secondo quanto indicato all'art. 17;
- c) assegnare, preferibilmente ai componenti del Consiglio stesso per ragioni di opportunità ed economicità, incarichi di tipo gestionale, amministrativo e finanziario indispensabili per il buon funzionamento della Fondazione e per la valida realizzazione delle attività e delle iniziative deliberate, indicando la misura oraria dei relativi compensi;
- d) assegnare, previa trattativa privata o gara di licitazione privata, incarichi di natura professionale di durata determinata a specialisti riconosciuti, per attività di consulenza o per interventi da realizzare sul patrimonio o per la gestione di funzioni particolari;
- e) deliberare sulle eventuali azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- f) eleggere nel suo seno un vice-presidente.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle rispettive riunioni;
- b) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengano deliberati;
- c) sorveglia sul buon andamento gestionale e amministrativo della Fondazione, condividendo con i consiglieri le informazioni necessarie per le decisioni da assumere;
- d) cura l'osservanza dello Statuto e del regolamento attuativo;
- e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le istituzioni;
- f) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione per l'eventuale ratifica.

Art. 12 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno quattro volte all'anno, una delle quali in seduta ordinaria entro il mese di gennaio per le delibere relative ai bilanci; si riunisce, inoltre, in seduta ordinaria o straordinaria, ogni qual volta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia stata fatta allo stesso richiesta formale e giustificata da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente con nota formale da diramarsi almeno sette giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare. La convocazione in seduta straordinaria è prevista in caso di urgenza per le trattazioni di argomenti non rinviabili, con nota formale da inviare con almeno 48 ore di anticipo.

I verbali delle riunioni sono redatti dal membro del Consiglio appositamente incaricato, il quale li sottoscrive insieme col Presidente.

Art. 13 – Validità e riconvocazione delle riunioni

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti almeno tre membri, uno dei quali deve essere il Presidente o – in caso di suo grave impedimento – il vice-presidente. Le deliberazioni sono assunte con votazione palese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Una riunione straordinaria, qualora non possa essere effettuata per mancanza del numero dei membri richiesto, può essere rinviata, per una volta soltanto, ad uno dei due giorni lavorativi seguenti.

Art. 14 – Segreteria

L'incarico relativo ai servizi di segreteria viene svolto, preferibilmente da uno dei membri del Consiglio, in stretta collaborazione col Presidente e prevede la gestione della corrispondenza, l'archiviazione del materiale documentario riguardante l'attività della Fondazione e la gestione tecnica del sito web istituzionale; quest'ultimo ambito può essere affidato ad altro soggetto di provata competenza.

Art. 15 – Contabilità

La gestione finanziaria della Fondazione viene curata direttamente dal Presidente insieme con l'addetto al servizio contabile, individuato preferibilmente all'interno del Consiglio; periodicamente essi aggiornano la situazione di cassa, emettendo gli ordinativi da trasmettere alla banca cassiera, e lo stato del bilancio, da gestire in base al regolamento di contabilità, appositamente definito, e da sottoporre ai controlli richiesti dal Collegio dei Revisori dei conti.

La situazione finanziaria aggiornata della Fondazione è oggetto di specifica comunicazione del Presidente in ogni riunione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 – Compensi

Le funzioni di Presidente e di Consigliere sono esercitate a titolo gratuito. Pertanto, è fatto divieto al Consiglio di Amministrazione di autorizzare la corresponsione ai suoi componenti del gettone di presenza.

Ai Consiglieri sono rimborsate le spese eventualmente sostenute per ragioni di ufficio e corrisposto ogni altro emolumento previsto dall'art. 10, punto c) e dall'ultimo periodo del presente articolo.

È inibito alla Fondazione di instaurare rapporti di lavoro subordinato sotto qualsiasi forma.

Qualora ragioni di opportunità o economicità lo rendano consigliabile, le funzioni di supporto e gli incarichi previsti all'art. 8 possono essere assegnati agli stessi membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 – Gestione finanziaria

Le risorse finanziarie della Fondazione sono depositate presso la banca cassiera e gestite con le modalità definite nell'apposita convenzione di cassa e nel regolamento di contabilità interno.

Per motivi di salvaguardia e di convenienza, esse possono essere parzialmente e temporaneamente depositate in istituti diversi dalla banca cassiera.

L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente e il bilancio di previsione predisposto per l'anno in corso.

Art. 18 – Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri di cui uno, con funzioni di Presidente, iscritto all'albo dei Revisori dei conti e designato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti, e due designati dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, individuati tra il personale in possesso dei requisiti di legge; il Collegio ha la durata di quattro anni.

La misura dell'emolumento dovuto ai componenti del Collegio viene determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Spetta ai Revisori dei conti:

- a) l'esame dei bilanci preventivi;
- b) la revisione dei conti consuntivi, con verifica della regolarità dei registri di amministrazione, dei documenti contabili e della cassa;
- c) la presentazione della relazione sui bilanci e sui conti con le osservazioni ritenute utili;
- d) la formulazione, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, di pareri per la corretta applicazione del regolamento di contabilità;
- e) la facoltà di svolgere attività di verifica e di assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 – Regolamento e variazioni statutarie

Il Consiglio di Amministrazione disciplina l'attività della Fondazione col regolamento attuativo, da redigere in coerenza con quanto stabilito dal presente Statuto e da sottoporre, contestualmente con esso, all'approvazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria.

Al medesimo Ufficio vanno proposte le modifiche che il Consiglio di Amministrazione intenda apportare al presente Statuto e al regolamento attuativo.

Art. 20 – Organo tutorio

Organo tutorio della Fondazione è l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria.

Art. 21 – Scioglimento e commissariamento

Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto con atto del Ministro, su proposta dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile, qualora, richiamato all'osservanza degli obblighi statutari o imposti dalla legge, persista nel violarli, oppure per altri gravi motivi documentati con prove di fatto.

In caso di scioglimento, l'amministrazione della Fondazione è affidata per la durata massima di un anno a un Commissario Straordinario, a norma del citato articolo del Codice Civile.

Art. 22 – Disposizioni di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Roberto Stefanoni

F.to Margherita Palma